



Comune di Modena

SCHEMA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI LOCALI NELLA PALAZZINA “VIGARANI” ALL’INTERNO DEL “GIARDINO DUCALE ESTENSE” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.1 - Oggetto della concessione.

1. Il presente contratto ha per oggetto la concessione di spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar), oltre ad attività complementari culturali e dell'intrattenimento, ubicati presso l'edificio “Palazzina Vigarani”, posto in Modena, Corso Cavour n. 2, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.
2. I suddetti spazi, identificati all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Modena – Territorio - Servizi Catastali al Foglio 110, Mappale 22, Subalterno 4 (bar) e al Foglio 110, Mappale 28, Subalterno 1 parte (area), sono individuati nelle planimetrie allegate al presente atto in colore rosso relativamente all'esercizio delle attività di ristoro e alle attività complementari. I locali ad uso bar sono i seguenti: 3 vani al piano terra, (bar, retro e servizio igienico), estesi complessivamente per circa 49 mq di superficie netta; una sala al primo piano di circa 33 mq di superficie netta, collegata al bar da una scala a chiocciola interna in ferro; un'area esterna estesa per 160 mq circa per il servizio ai tavolini.
3. La concessione comprende altresì l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande e la licenza di commercio per generi alimentari e non alimentari nei locali suddetti.
4. Gli spazi in concessione sono soggetti alla disciplina del patrimonio comunale demaniale fabbricati (bar) e del patrimonio demaniale terreni (area), pertanto il Concessionario è soggetto, in caso di necessità, ai provvedimenti di autotutela in via amministrativa che il Concedente, con atto motivato, per proprie esigenze, potrà emanare.
5. Detti spazi sono vincolati dalle norme di tutela ambientale, storica, artistica e archeologica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e sono sottoposti al vincolo delle attività compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Art.2 - Durata della concessione, revoca e recesso.

1. La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla sottoscrizione contrattuale, eventualmente rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di anni 6 (sei).
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, prima della scadenza, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990, art. 21-quinquies, fatto salvo l'indennizzo parametrato al solo danno emergente, nel caso ricorrano i seguenti

presupposti: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

3. E' data facoltà al Concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto al concedente, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art.3 - Canone di concessione.

1. Il canone a fronte della concessione dei locali di cui al presente contratto è pari ad € %%%%% annui, da aggiornarsi annualmente a partire dal secondo anno di validità contrattuale, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell'anno precedente ed ultimo disponibile, qualora positivo.

2. Il canone, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto al concedente mediante pagamento di n. 4 rate trimestrali anticipate di pari importo, entro la scadenza indicata nel bollettino di pagamento che verrà inviato dal Comune di Modena.

Art.4 – Allestimenti, consegna e restituzione dei locali.

1. Gli spazi concessi dovranno essere provvisti, a totale cura e spese del Concessionario, degli arredi ed attrezzature indicate nella relazione tecnica proposta in sede di gara. L'allestimento dei locali e degli spazi esterni assegnati, sia in occasione di iniziative temporanee che per attività permanenti, dovrà conservare il carattere di qualità. Detti locali e i relativi impianti sono concessi in buone condizioni ed alla scadenza il Concessionario dovrà restituire al Comune di Modena tali locali e impianti ricevuti nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso, liberi da ogni bene mobile non di proprietà comunale (arredi, attrezzature, ecc.), entro il termine indicato dal Comune medesimo.

2. In caso di ritardata restituzione, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari alla somma pro die corrisposta in base all'ultimo canone aggiornato, aumentata di € 100,00 (Euro cento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardata consegna, a far tempo dalla data richiesta per la consegna dell'immobile, salvo che il ritardo non dipenda dal Comune concedente.

Art.5 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14/2003 e ss.mm.ii., dovrà avvenire in conformità con l'offerta tecnica approvata in sede di gara (in allegato al presente atto), fatte salve le estensioni e le limitazioni consentite e previste dalla vigente normativa in materia di orari di pubblici esercizi, e comunque con ampia gamma di tipologie di offerta, e col massimo orientamento alla qualità del servizio, compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, delle dimensioni dei locali e comunque nel rispetto delle normative in materia di igiene, sanità, commercio e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. La somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere caratterizzata da prodotti freschi e/o confezionati, di qualità, adatti ai vari pubblici di riferimento frequentanti i locali in concessione, e soddisfare la relativa domanda nelle diverse fasce orarie previste.

3. I generi di consumo dovranno essere genuini, di buona qualità, ed in quantità sufficiente a soddisfare la domanda del pubblico; in particolare, la vendita di generi avariati, adulterati, contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica darà motivo

all'applicazione delle condizioni di risoluzione previste dal presente contratto, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge in tali casi.

4. Il Concessionario, i suoi dipendenti ed eventuali delegati sono tenuti, in particolare, all'osservanza della normativa in vigore sulla somministrazione di bevande alcoliche, ove prevista, ed al rispetto scrupoloso del Regolamento di Polizia Urbana in materia.

5. I prezzi di vendita dei generi di consumo non dovranno essere superiori alla media di quelli praticati nei consimili esercizi cittadini; la distinta dei generi di consumo e dei relativi prezzi dovrà essere affissa in modo visibile all'interno dell'esercizio.

Art.6 - Attività di commercio.

Negli spazi oggetto di concessione potranno svolgersi inoltre, ad integrazione delle attività previste all'art. 1 della presente concessione, attività di vendita di prodotti alimentari tipici, nonché ogni altro commercio di prodotti consoni alla collocazione e tipologia dei locali; è esclusa la vendita, in particolare, di tabacchi.

Art.7 - Iniziative varie.

1. Nei locali oggetto di concessione dovranno svolgersi, in orario diurno, serale o notturno, le attività culturali e dell'intrattenimento, ad integrazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande, così come specificate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in allegato al presente atto.

2. E' ammessa ogni attività di promozione culturale e di intrattenimento che favorisca l'aggregazione e la socializzazione, compatibile con le dimensioni, le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali e dell'area in concessione, e che risulti non in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

2. Le attività culturali e dell'intrattenimento proposte dal concessionario dovranno essere concordate con il Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili almeno 20 giorni prima degli eventi.

3. Il Concessionario garantisce la massima flessibilità e collaborazione in occasione della realizzazione di eventuali iniziative rivolte alla cittadinanza previste dal Comune di Modena o previste da altri concessionari presso tale immobile, indicati dal Comune medesimo, durante le quali l'apertura dovrà essere garantita fino al termine delle iniziative medesime.

Art.8 - Obblighi del Concessionario.

1. Il Concessionario, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 delle "Norme regolamentari per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi", avrà a proprio carico il pagamento del canone, le spese per arredi ed attrezzature, le spese relative alla fornitura di utenze (energia elettrica, gas ed acqua potabile) che il Concessionario dovrà intestarsi, ove possibile (in caso di impossibilità alla voltura del contratto di utenze in essere il Concessionario dovrà provvedere a rimborsare le relative spese al Comune, o ad altro soggetto indicato dal Comune medesimo, previa contabilizzazione a propria cura dei consumi, secondo modalità che verranno indicate dai competenti uffici comunali), le spese di manutenzione ordinaria, le spese di manutenzione straordinaria dovute a cattiva od omessa manutenzione ordinaria, le spese relative ad eventuali opere edilizie ed impiantistiche previste nell'offerta tecnica e autorizzate dai competenti organi, il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, ogni altro onere previsto dalla normativa vigente a carico degli utilizzatori di immobili per fini commerciali, nonché degli esercenti di attività di somministrazione alimenti e bevande, ogni altra spesa per l'allestimento locali e ogni spesa gestionale

connessa all'attività, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative, e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'esercizio dell'attività, senza che l'aggiudicazione e successiva stipula della concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti pubblici.

2. L'area esterna in concessione deve essere mantenuta decorosa e pulita. Il concessionario dovrà provvedere altresì alla pulizia dell'area immediatamente adiacente al bar, identificata nella "planimetria locali e area" in colore verde. Per la tinteggiatura ed eventuali lavori di adeguamento e ripristino dei locali, il concessionario dovrà ottenere preventiva ed espressa autorizzazione del Comune di Modena concedente, tenuto conto dei vincoli imposti dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara per il valore storico e architettonico dell'immobile. A tal fine, il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del vincolo di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Decreto Legislativo n. 42/2004, con il controllo esercitato dagli Organi Comunali e dalla Soprintendenza medesima; in particolare il Concessionario dovrà accettare quelle modifiche dell'area esterna che il Comune di Modena nel corso della concessione reputasse necessario attuare.

3. Il Concessionario dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti dall'utilizzo dei locali, delle attrezzature impiegate, e dall'esercizio delle attività commerciali ivi previste relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi e a cose conseguenti all'allestimento degli spazi e alla gestione delle attività (RCT) comprensiva - ove ricorra il caso - della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione dei locali e area oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa. L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo. Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:

- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione del locale dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del concessionario ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Nel suo proprio interesse il concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi - compresi furti e atti vandalici, inteso che l'Amministrazione è mallevata sin d'ora dal rispondere di tali danni. A tale riguardo il concessionario, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile all'Amministrazione concedente quale proprietaria dell'immobile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa e dei relativi amministratori e dipendenti, obbligandosi a fare inserire nell'eventuale contratto di assicurazione stipulato a garanzia dei propri beni, una specifica clausola di "Rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga ad esso

spettante, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, per gli importi pagati in caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione concedente (e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del danno, con eccezione del caso di dolo. Parimenti e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunciano all'analogo diritto ad esse spettanti, ai sensi del richiamato art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Concessionario eventualmente responsabile del danno. Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione dal concessionario medesimo o da terzi. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione. Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.

4. Sono a carico del Concessionario le imposte, tasse e tributi comunali tempo per tempo vigenti, fra cui il canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico (ove dovuto) ai sensi della L. 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 816 – 836 e ss. mm. ii., e del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.”, la tassa per i rifiuti solidi urbani TARI rispetto alla quale il Concessionario dovrà provvedere ad intestarsi il relativo contratto presso l'azienda competente. Sono a carico del Concessionario altresì le imposte di vendita.

5. Il Concessionario è tenuto a formalizzare il contratto di concessione e a ricevere in consegna i locali, firmando il relativo verbale, nella data fissata dall'Amministrazione comunale. Qualora il Concessionario ritardi senza giustificato motivo a adempiere agli obblighi di cui sopra decadrà da ogni diritto derivante dall'aggiudicazione e il contratto eventualmente già sottoscritto si intenderà risolto senza necessità di preavviso.

6. Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività in modo decoroso, assumendo tutte le iniziative necessarie per la migliore conduzione dei locali, per la valorizzazione del contesto urbano in cui si inserisce l'immobile, e a rispettare ogni impegno assunto con il presente contratto nonché con il progetto presentato in sede di gara.

7. Il Concessionario è tenuto a realizzare il programma di iniziative culturali e di intrattenimento proposte in sede di offerta (allegato: “Progetto di gestione - offerta tecnica presentata in sede di gara”). Il Concessionario dovrà trasmettere al Settore medesimo, entro il 31/12 di ciascun anno, una relazione a consuntivo del programma di attività realizzate l'anno precedente.

8. Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa vigente relativa alle diverse iniziative svolte all'interno dei locali, così come nell'area di pertinenza esterna, tenendo indenne il Comune di Modena da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

9. Il Concessionario è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

10. Orari.

Il concessionario dovrà prestare massima disponibilità all'apertura dell'esercizio in relazione sia alle esigenze dei frequentatori del Giardino Ducale sia alle attività (ricreative, culturali, ecc.) programmate dal Comune di Modena e da eventuali altri soggetti interessati. L'orario di apertura dovrà rispettare i limiti massimi e minimi di apertura dettati per gli esercizi pubblici dal regolamento comunale, e compatibilmente alle disposizioni relative alla gestione del parco pubblico. In particolare per il periodo 1 aprile – 15 ottobre il periodo di apertura minimo dovrà essere pari a 30 ore settimanali, per i restanti periodi dell'anno il periodo di apertura minimo dovrà essere di 20 ore settimanali. E' richiesta inoltre la massima flessibilità in occasione della realizzazione di iniziative rivolte al pubblico durante le quali l'apertura dovrà essere garantita fino al termine, potenziando il servizio nei fine settimana, senza previsione di chiusura infrasettimanale.

Art.9 - Divieti.

1. E' vietata la sub-concessione dei locali a terzi.
2. Eventuali modifiche della compagine sociale, o cessioni di ramo d'azienda, compatibili con la normativa che regola le attività commerciali, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune di Modena – Ufficio Patrimonio, che si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio. In ogni caso il Comune non procederà al rilascio di autorizzazione nel caso in cui il Concessionario non abbia provveduto al pagamento di ogni debito pendente alla data di presentazione della citata comunicazione, e, ad insindacabile giudizio del Comune medesimo, nel caso in cui non abbia provveduto all'eventuale adeguamento o nuovo rilascio di polizza fideiussoria di cui all'art. 8. Tali condizioni si applicano anche ad eventuali modifiche di soggetti costituiti in raggruppamento.
3. Nei locali oggetto della presente concessione sono vietate, in qualunque forma, le attività che favoriscono le dipendenze, con particolare riguardo a quelle del gioco d'azzardo, slot machine, ecc.; il Concessionario si impegna direttamente e attraverso i suoi collaboratori a rispettare tale divieto, in conformità all'O.d.G. n. 45/2015 del Consiglio Comunale di Modena.

Art.10 – Cauzione definitiva.

1. A garanzia del perfetto adempimento delle prestazioni dedotte in concessione, il Concessionario deve prestare, al momento della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari a n. 3 mesi del canone di aggiudicazione tramite polizza fideiussoria o tramite deposito.
2. La cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo le modalità indicate nell'Avviso di gara.
3. Nel caso della garanzia fideiussoria essa dovrà essere rinnovata annualmente e il Concessionario dovrà trasmettere copia della relativa quietanza di pagamento all'Ufficio Patrimonio.

Art.11 - Inadempienze, penalità, decadenza.

1. Il Comune di Modena applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) ogni volta che saranno accertate gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla presente concessione, salvi i maggiori danni.
2. Il Comune di Modena avrà ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto previa dichiarazione di decadenza del Concessionario, da comunicarsi allo stesso tramite posta elettronica certificata, con

preavviso di un mese, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, all'escussione della cauzione, nei seguenti casi:

- ripetute inadempienze per le quali è prevista l'applicazione della penale di cui al precedente comma 1;
- ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione del Concessionario e/o dei suoi dipendenti che possa compromettere il servizio o provocare danni di qualunque tipo al Comune di Modena;
- mancata realizzazione degli impegni assunti con l'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- violazione del divieto di sub-concessione a terzi, senza l'autorizzazione del Comune di Modena;
- fallimento o estinzione del soggetto Concessionario; è fatta salva, in tali casi, la facoltà per l'Amministrazione comunale di ottenere dal gestore o, per lui, dal curatore del fallimento in caso di imprese, la continuazione provvisoria delle attività fino a nuova concessione;
- il verificarsi di fatti gravi del Concessionario che oggettivamente rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene, sanità, decoro e pubblica quiete richieste dai luoghi;
- in caso di perdita da parte del Concessionario, per qualsiasi motivo, dei requisiti indispensabili per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nel caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza da parte del Concessionario, il Comune di Modena, fatta salva ogni azione di rivalsa sul piano civile per i danni che dovessero derivargliene, procederà all'escussione della cauzione.

4. Nel caso di ritardato pagamento del canone, verranno applicati a carico del Concessionario gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente.

5. Qualora il Concessionario non paghi due rate consecutive ovvero tre anche non consecutive di canone, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto o proseguire nel rapporto, previa escussione della garanzia fideiussoria nei limiti di quanto dovuto.

Art.12 - Norme generali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa riferimento a tutte le norme regolanti le materie della concessione di immobili e le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di generi alimentari e non alimentari, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Art.13 - Responsabilità.

Il Concessionario è costituito custode degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti di cui alla presente concessione, ed è responsabile di ogni danno che dovesse verificarsi nella conduzione dell'immobile oggetto del presente contratto verso se stesso, i propri dipendenti o terzi.

Art.14 - Modifiche locali e impianti, manutenzione arredi.

1. Sono vietati interventi di modifica ai locali e agli impianti da parte del Concessionario, fatte salve eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Comune; in tal caso il Concessionario dovrà richiedere i necessari permessi e autorizzazioni ai sensi della vigente normativa, agli uffici ed enti competenti. Dette

modifiche saranno a cura e spese del Concessionario e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento, salvo accordi particolari concordati tra le parti.

2. Gli interventi di ordinaria manutenzione e manutenzione programmata relativa agli arredi, alle attrezzature, nonché quelli riguardanti gli impianti installati all'interno e all'esterno dell'unità immobiliare concessa sono posti a carico del Concessionario a propria cura e spese.

Art.15 – Cessazione della concessione.

1. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Concessione:

- il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione degli arredi e attrezzature di all'art. 4 della Concessione e alla restituzione dei locali al Comune secondo quanto previsto al suddetto art. 4; nulla sarà dovuto al Concessionario;

- l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e la licenza per il commercio torneranno nella disponibilità del Comune, senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo a titolo di avviamento, buonuscita e simili per la cessazione.

2. Al termine del rapporto di concessione, il Concessionario cessante, ove richiesto, è tenuto a garantire la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente necessario alla successione nel contratto da parte di nuovo contraente.

Art.16 - Controversie.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente atto è competente il Foro di Modena.

2. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente atto, ivi comprese eventuali azioni inerenti la cessazione dello stesso, presso la propria sede legale.

Art.17 - Modifiche.

Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante documento scritto; l'originale è depositato presso il Servizio di competenza.

Art.18 - Spese dell'atto.

Le spese relative al presente atto sono poste a carico del Concessionario.

Art. 19 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione i seguenti allegati:

- Planimetrie locali e area

- Progetto di gestione (offerta tecnica presentata in sede di gara)